

DIRITTO ALLO STUDIO, SOSTITUZIONI AGLI INTERNI

Vanno utilizzati prima i docenti con ore a disposizione

Circolare Csa prot.4700/2003

Ufficio Legale della Gilda di Potenza

Per la sostituzione dei docenti che usufruiscono dei permessi per diritto allo studio dovranno essere utilizzati gli insegnanti con ore a disposizione. Qualora non ve ne fossero, bisognerà impiegare i docenti che hanno dato la disponibilità ad effettuare ore aggiuntive.

Se nemmeno in questo caso sarà possibile provvedere alle sostituzioni, il dirigente scolastico potrà procedere alla stipula di un contratto a tempo determinato con un supplente.

E' questa l'interpretazione fornita dalla parti in ordine alla clausola del contratto provinciale sui permessi allo studio che regola la materia. Il chiarimento è stato formalizzato in una circolare del CSA, emanata il 20 gennaio scorso, che riportiamo di seguito.

E' un servizio a cura del Cidog

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Centro dei servizi amministrativi di Potenza

Prot. n.4700 Potenza, 20/1/2003

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA PROVINCIA
L O R O S E D I

OGGETTO : *DIRITTO ALLO STUDIO-CHIARIMENTI*

Si porta a conoscenza delle SS. VV. che in data 16 gennaio u.s. le OO.SS. della scuola -CGIL-CISL- E SNALS- e il rappresentante di questo C.S.A., si sono incontrate per chiarire alcuni aspetti relativi alla contrattazione per il diritto allo studio approvata e sottoscritta dalle parti in data 3/10/2002 e, specificatamente, l'art. 7 nella parte in cui prevede che : " per quanto riguarda la sostituzione del personale che ha titolo a beneficiare dei permessi retribuiti si applicano le norme vigenti in materia di sostituzione."

Al riguardo le parti, prendendo atto della precedente contrattazione provinciale, approvata e sottoscritta in data 15/12/1995 , regolarmente registrata presso la C.d.C. di ROMA , hanno concordato che le sostituzioni dei docenti debbano avvenire facendo ricorso , prioritariamente al personale di ruolo e non di ruolo con orario di insegnamento inferiore alle 18 ore settimanali, ovvero ai docenti di ruolo che, pur avendo un orario di insegnamento di 18 ore, si rendono disponibili a prestare servizio per ore eccedenti l'orario di cattedra e fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

Ove tali condizioni non dovessero sussistere, si potrà procedere alla nomina dei supplenti.

Per il personale ATA, le eventuali sostituzioni saranno disposte dai dirigenti scolastici interessati ove ritenute necessarie

IL DIRIGENTE

DR. GAETANO INCAMICIA